Poniamo, al contrario, che il reato non sia commesso nel territorio dello Stato, siccome avviene quando è organizzata l'associazione, questa non proruppe ancora in nessun fatto d'esecuzione; allora noi dobbiamo ritenere siccome cosa certissima che neanco i nazionali vanno soggetti alla giurisdizione dello Stato. Non si può istituire giudizio, perchè la giurisdizione dello Stato non è competente a conoscere di un reato avvenuto fuori del territorio. Certamente, se nel caso che ho divisato di un'associazione costituita in territorio straniero, che non proruppe ancora in verun fatto di esecuzione, se, dico, la giurisdizione del nostro Stato fosse competente a giudicare i nazionali, nascerebbe lo sconcio notato dall'onorevole Oliva, che, cioè, non si potrebbero trarre allo stesso giudizio tutti i complici, e forse quelli che sono i più colpevoli, i mandanti cioè e gli assicuratori; ma ripeto, quando il delitto non è commesso nel territorio nostro, qualunque sia la qualità e la condizione delle persone che l'hanno commesso, tutti vanno esenti dalla giurisdizione del nostro Stato.

La legislazione universale derogò a questo principio in certi casi eccezionalissimi, quali sono quelli espressi nell'articolo 7 del Codice penale menzionato dall'onorevole Oliva. Quando lo Stato ha da provvedere alla propria sicurezza, quando si attenta alla sicurezza dello Stato, oppure si commettono quei gravissimi crimini che, come diceva egregiamente l'onorevole Oliva, infirmano la fede pubblica, in allora la legislazione declina dal principio generale, e quantunque tali gravissimi crimini che compromettono la vita, direi quasi, dello Stato, si commettono in territorio straniero, lo Stato si dichiara competente per la salvezza propria; ma non è lecito estendere siffatta deroga ai reati men gravi, perchè estendendola, e volendo la giurisdizione dello Stato metter mano anche ai reati più lievi commessi in territorio straniero, oltrechè impingerebbe nei principii del diritto penale, potrebbe anche offendere, non senza gravi conseguenze, i principii del diritto internazionale. E quindi a me pare che, chiarita in questo modo la cosa, non sia accettabile l'emendamento proposto dall'onorevole Oliva, per questa semplicissima ragione, che, se si tratta di contrabbando, la giurisdizione dello Stato, è sempre competente perchè il contrabbando è necessariamente reato commesso nel territorio nostro; se si tratta di associazione costituita in territorio straniero, distingueremo: se l'associazione già commise atti di contrabbando, allora rinasce ancora la giurisdizione dello Stato, anche pel fatto dell'associazione connesso col contrabbando, e rinasce contro tutti, nazionali o stranieri: se poi l'associazione costituita in paese straniero tra persone straniere, oppure anche fra nazionali, non discese ancora a verun atto di esecuzione, allora riteniamo che di questo fatto la giurisdizione dei tribunali nazionali non deve, non può essere chiamata a conoscere ed a giudicare.

OLIVA. Domando la parola per una dichiarazione.

PRESIDENTE. Ha la parola, avvertendola però che ha già parlato due volte.

OLIVA. Se mi permette che io faccia la mia dichiarazione, vedrà che non tende a scopo inopportuno.

Non fu mio intendimento, al certo, nel proporre l'articolo, di cui c'intratteniamo fuggevolmente, che esso si dovesse applicare a quegli stranieri che avessero praticato il contrabbando nel territorio dello Stato; imperciocchè so benissimo che a tale emergenza provvedeva abbastanza il diritto comune; ma io l'ho proposto per il caso in cui lo straniero, fuori del territorio dello Stato, potesse in qualche modo partecipare ad un reato di contrabbando eseguito nel territorio dello Stato italiano.

Io prevedeva il caso in cui lo straniero fosse arrestato, ed in questo caso domandava che la legge provvedesse: non avvi, se ben ricordo, che un articolo del regolamento doganale il quale provveda al caso in cui lo straniero sia colto in flagranza. Sa ognuno che in forza del regolamento allo straniero solo le multe sarebbero applicabili: le pene afflittive, di cui la presente legge persegue i frodatori indigeni, lascierebbero immune, non ostante il regolamento, il frodatore straniero, che fuori dei confini piantasse, o avesse la sede di sua nefasta industria.

Giacchè però la Commissione, muta, non sembra accettare il mio articolo di legge, e giacchè mi è mancato forse il tempo per isvolgerlo con quell'ampiezza che la sua importanza meritava, prendo atto, delle dichiarazioni dell'onorevole guardasigilli circa la punibilità dello straniero nei casi discorsi. Ma non volendo esporre una disposizione di legge, che per me ha tuttora, nonostante le gravi parole degli onorevoli guardasigilli e Pescatore, un carattere di grande importanza, non volendo dico, esporla al pericolo di un naufragio, la ritiro dalla discussione.

PRESIDENTE. Avendo l'onorevole Oliva ritirata la sua proposta, si passa al capo VII, *Dazi interni di consumo.*

Articolo 51, che ora prende il numero 34:

« L'imposta in pro dello Stato istituita colla legge 3 luglio 1864, numero 1827, sul consumo del vino, dell'aceto, dell'acquavite, dell'alcool, dei liquori, della carne, si estende alle farine, al riso, agli olii, al burro, sego, strutto bianco, e allo zucchero.

« Sono sostituite le annesse tariffe, Allegato *H*, a quelle che andavano unite a detta legge.

« Per le paste, all'uscita dallo Stato sarà fatta la restituzione del dazio riscosso per la stessa quantità di farina adoperata nella loro fabbricazione. »

La parola spetta all'onorevole Visocchi.

VISOCCHI. Signori, io ho proposto la soppressione degli articoli nei quali la Commissione vi propone l'aumento e l'estensione dei dazi di consumo. Credo necessario prima di tutto far notare che questa soppressione